CITTA' DI CATANZARO

SETTORE PATRIMONIO – DEMANIO – PROVVEDITORATO – ECONOMATO



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER GLI SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO (DEHORS) QUALI ELEMENTI DI ARREDO URBANO

Approvazione Delibera C.C. n. 57 del 03.09.2007
Modificato con Delibera C.C. n. 23 del 24.06.2009
Modificato con Delibera C.C. n. 56 del 14.10.2010
Modificato con Delibera C.C. n. 134 del 30.08.2021

Testo vigente al 31.08.2021

INDICE

Art. 1	Oggetto e finalità	pag. 1
Art. 2	Definizione dehors	pag. 1
Art. 3	Tipologie	pag. 1
Art. 4	Criteri generali di collocazione	pag. 2
Art. 5	Attività	pag. 3
Art. 6	Orario	pag. 3
Art. 7	Criteri generali di realizzazione	pag. 3
Art. 8	Ambiti urbani omogenei	pag. 5
Art. 9	Elementi di arredo (tipologie, materiali e colori)	pag. 5
Art. 10	Elementi di copertura (tipologie, materiali e colori)	pag. 6
Art. 11	Fioriere	pag. 9
Art. 12	Pubblicità su elementi componenti i dehors	pag. 9
Art. 13	Permessi, autorizzazione e modalità di presentazione della domanda	pag. 9
Art. 14	Documentazione fotografica	pag. 12
Art. 15	Acquisizione pareri dei competenti uffici comunali	pag. 12
Art. 16	Proroga dehors	pag. 12
Art. 17	Manutenzione dei dehors	pag. 12
Art. 18	Revoca dell'autorizzazione	pag. 13
Art. 19	Sanzioni	pag. 13
Art. 20	Misure ripristinatorie	pag. 14
Art. 21	Aree da sottoporre a progetti di valorizzazione commerciale	pag. 14
Art. 22	Disposizioni di rinvio	pag. 14
Art. 23	Pagamento del canone	pag. 15
Art. 24	Disposizioni transitorie e finali	pag. 15

Art. 1
Oggetto e finalità'

1.1 Il presente Regolamento integra e non modifica quello per la gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente approvato con atto Consiglio Comunale n°6 del 16.02.2006;

Il presente Regolamento avrà efficacia transitoria in attesa che la vasta tematica venga operativamente affrontata in sede di progetto integrato d'ambito così come previsto dall'art.45 del soprarichiamato Regolamento 6/2006.

1.2 Ai fini del presente Regolamento si intendono con il termine "suolo pubblico", a titolo di equiparazione, oltre le aree appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, le aree di proprietà privata che costituiscono servitù di uso pubblico.

Art. 2
Definizione di dehors

2.1 Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento per dehors si intende l'insieme degli elementi (mobili o smontabili o facilmente rimovibili) posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio, per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione e che non sono assimilabili ai chioschi ed ai padiglioni di cui all'art. 41 e segg. del Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare.

2.2 Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento:

- per **dehors stagionale** si intende la struttura posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare, calcolati a far data dal giorno del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico.
- per **dehors continuativo** si intende la struttura posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) per un periodo complessivo non superiore a 5 anni a far data dal giorno del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico. Il dehors continuativo deve mantenere i caratteri di leggerezza e l'impatto che viene a determinarsi deve essere valutato sotto tutti i molteplici aspetti tecnici e amministrativi riferibili ad una permanenza continuativa. Gli arredi di base e le attrezzature devono essere attentamente valutati per garantire un corretto inserimento nell'ambiente circostante.

Art. 3
Tipologie

3.1 Gli elementi dei dehors di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono classificati come di seguito indicato:

a. Tavoli, sedie, poltroncine;
b. Fioriere ed elementi di delimitazione;
c. Pedane;
d. Stufe ad irraggiamento;
e. Impianto di illuminazione;
f. Cestini per raccolta rifiuti;
g. Ombrelloni;

h. Tende e coperture di varie tipologie;
i. Attrezzature per le attività di somministrazione alimenti.

3.2 Gli elementi individuati al precedente comma 3.1, lett. g), h), sono da considerarsi quali strutture complementari di copertura e/o riparo della tipologia di base individuata alla lett. a), mentre gli elementi individuati alle lett. b),c) d), e), f), i) sono qualificati come strutture accessorie.

3.3 L'occupazione di suolo pubblico, determinata dalla collocazione di soli tavolini (massimo due) e relative sedie o sole panche, poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali, non costituisce dehors. E' ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale. E' comunque soggetta al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Tale tipo di occupazione, realizzabile esclusivamente negli spazi annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione, necessita di apposita concessione. Il rilascio di tale concessione avverrà previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità da parte del Corpo di Polizia Municipale.

Art. 4
Criteri generali di collocazione

4.1 E' ammessa l'occupazione dei marciapiedi purché sia lasciato libero per i flussi pedonali uno spazio commisurato all'entità degli stessi flussi pedonali e comunque non inferiore a ml. 1,10. In nessun caso dovrà essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. L'autorizzazione non potrà inoltre essere concessa qualora il dehors arrechi ostacolo alla visuale di sicurezza e contrasti con le norme del Codice della Strada.

4.2 Nelle adiacenze degli immobili vincolati ai sensi del D. Lgs 22/01/2004 n.42 deve essere lasciato libero uno spazio idoneo a non impedire almeno una visuale prospettica e garantendo una fascia di rispetto, libera da arredi, non inferiore a m. 2,50.

4.3 II gestore del pubblico esercizio, concessionario dello spazio finalizzato al consumo di alimenti e bevande, dovrà rispettare norme e disposizioni igienico sanitarie e tutte le altre disposizioni emanate dalla Pubblica Amministrazione. Nell'atto di richiesta il concessionario dovrà produrre una autocertificazione che attesti l'idoneità e la disponibilità dei servizi igienici nel rispetto delle norme igienico - sanitarie vigenti.

4.4 Le strutture e i manufatti dei dehors devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno o incidente a persone e cose sarà a totale carico dell'intestatario della autorizzazione, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale.

4.5 L'occupazione di suolo e la collocazione dei dehors deve realizzarsi davanti all'esercizio del concessionario o in casi particolari, ove questo non sia possibile, in spazi idonei e/o prospicienti.

4.6 I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione del tecnico abilitato che redige il progetto.

4.6 Nelle piazze che insistono nell'ambito urbano omogeneo A, di cui al successivo articolo 8, l'occupazione di suolo per la collocazione dei dehors non potrà avere una profondità superiore al 25% del lato corto della piazza. Considerando la possibilità che i dehors possano installarsi su entrambi i lati della piazza, l'occupazione del suolo pubblico complessiva non potrà comunque avere una profondità superiore al 50% del lato corto della piazza.

4.7 II dehors autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico, essere rimosso, qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori di pubblico interesse o qualora l'Amministrazione decida di organizzare una manifestazione sul luogo occupato dai dehors.

Art. 5
Attività

5.1 Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nei dehors, direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione, potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, debitamente rappresentati in planimetria e descritti nella relazione di progetto, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.

5.2 Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali, preventivamente autorizzati dal competente settore.

Nei dehors è vietata l'installazione di videogiochi.

Art. 6
Orario

6.1 Il dehors osserva l'orario di apertura dell'esercizio a cui e' annesso. Le attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande svolte nei dehors collocati su suolo pubblico e privato devono cessare alle ore 02.00, ad eccezione del venerdì e delle giornate prefestive quando è consentito posticipare il termine delle attività alle ore 03.00 del giorno successivo.

6.2 I piccoli intrattenimenti musicali dovranno terminare non oltre le ore 24.00.

6.3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 può essere modificato con ordinanza del Sindaco.

Art. 7
Criteri generali di realizzazione

7.1 Delimitazione dell'area:

7.1.1 L'area del dehors dovrà presentare, anche se solo accennata, una delimitazione idonea a consentire la verifica immediata della superficie effettivamente occupata.

7.1.2 Nel caso di delimitazione con pannelli protettivi dagli agenti atmosferici, il lato prospiciente l'esercizio commerciale dovrà essere completamente libero da qualsiasi struttura, tranne un breve accenno sui due angoli a esclusiva finalità di decoro, mentre su uno degli altri lati si dovrà prevedere un secondo accesso agibile anche per i disabili.

7.1.3 Nelle zone pedonali, specificatamente individuate come piazze, assi storici, portici e gallerie, non sono ammesse delimitazioni se non con finalità meramente protettiva e di arredo, comunque non in forma continua.

7.1.4 Nelle zone carrabili invece, non è ammessa la delimitazione continua sul fronte del dehors prospiciente i percorsi pedonali.

7.1.5 Per motivi adeguatamente documentati di igiene o come protezione dai venti, può essere collocata una barriera di altezza massima pari a cm. 150 dalla sede stradale, costituita da idonei telai con elementi di chiusura trasparenti, in policarbonato o similari. Detta protezione può impiegare,

nella parte inferiore e per max cm. 80 di altezza, elementi di chiusura del tipo opaco (anche pellicola). La struttura portante potrà essere costituita da elementi quadrati a spigolo arrotondato, delle dimensioni massime di cm. 8x8, o cilindriche, diametro massimo di cm. 8.

7.1.6 Gli elementi di delimitazione dell'area del dehors, potranno essere autorizzati solo previa presentazione di adeguata documentazione tecnica di progetto nell'ambito della quale vengano indicate forma, dimensioni e colore dei vasi o delle fioriere, nonché il tipo delle essenze previste.

7.2 Pavimentazione dell'area

7.2.1 Nelle zone pedonali non sono consentite pedane, tranne in presenza di marciapiede, al fine di colmare i dislivelli ed eliminare le barriere architettoniche o in presenza di piani inclinati o discontinui e non livellati. L'area, previa presentazione di adeguata documentazione tecnica relativa sia allo stato di fatto che di progetto, potrà essere pavimentata con una pedana realizzata in legno o similare, accuratamente rifinita per occultare alla vista gli spazi vuoti perimetrali causati dal dislivello tra la strada e il piano. Non sono ammesse pedane con profondità inferiore a metri 1,50 e non è consentito l'ancoraggio a terra delle strutture, in modo da non danneggiare la superficie della strada o della piazza e a garanzia della totale amovibilità delle stesse. Nei casi ove non vi siano pavimentazioni di pregio, potranno essere consentite deroghe solo in presenza di dichiarazione tecnica che attesti che non vi siano altre soluzioni atte a garantire la sicurezza della struttura.

7.2.2 Nelle altre zone sono ammesse le pedane, sempre previa presentazione di adeguata documentazione di progetto e purché risultino semplicemente appoggiate e, qualora localizzate in spazi alberati con pavimentazione permeabile, sollevate (fatta salva l'eliminazione delle barriere architettoniche), al fine di consentire il deflusso dell'acqua piovana nel terreno sottostante. Le pedane saranno realizzate in legno massello, trattato con impregnante idrorepellente.

7.2.3 Le pedane non devono interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti, né impedire l'accesso ad eventuali altre caditoie e chiusini presenti.

7.2.4 Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura del titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione e/o in caso d'inottemperanza provvederà l'Amministrazione Comunale addebitandone le spese al titolare dell'esercizio.

7.3 Elementi di arredo

7.3.1 ***Tavoli e sedie***: dovranno essere coordinati tra loro, nei materiali, nei colori e nello stile. I tavoli saranno di forma rotonda, quadrata, ovale o rettangolare. Le sedie e le poltroncine saranno con o senza braccioli. Nelle zone A tavoli e sedie dovranno avere forma e disegno quanto più semplice e lineare possibile e nella scelta dei colori e dei materiali dovrà essere ricercata un'armonia cromatica con le eventuali coperture ed il contesto ambientale di riferimento.

7.3.2 ***Apparecchi riscaldanti***: è consentita l'installazione di elementi riscaldanti, omologati e muniti di regolare certificazione di sicurezza, nelle tipologie più semplici.

7.3.3 I***mpianto di illuminazione***: l'impianto elettrico ed i relativi collegamenti dovranno essere realizzati in conformità alle norme CEI vigenti ed alla legge 46/90. Le luci di illuminazione non dovranno essere in contrasto e/o interferenza con le segnalazioni semaforiche, né arrecare danno ai conducenti di autoveicoli, oltre che essere in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.

7.3.4 ***Cestin***i: è ammessa la collocazione dei cestini purché di colori e materiali in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.

7.4 Elementi di copertura

7.4.1 Le coperture dovranno avere medesimo colore ed uguale forma. Non è ammesso l'uso di più tipologie di copertura nello stesso dehors. In presenza di irradiatori di calore, i teli delle tende dovranno essere costituiti da materiale di classe di reazione al fuoco non superiore a 2 (DM 26/6/849).

7.4.2 Negli ambiti di rispetto degli immobili vincolati è consentito, al di fuori delle fasce di rispetto di m. 2,50 di cui all'art. 4.2, l'utilizzo di ombrelloni, o elementi di copertura diversi, che siano perfettamente inseriti e armonizzati con il contesto circostante e che non interferiscano in maniera determinante sulle facciate degli immobili vincolati.

7.5 Norme generali

7.5.1 Al fine di garantire soluzioni unitarie, la scelta della tipologia dei materiali e dei colori dei dehors, dovrà essere effettuato ispirandosi a criteri armonici rispetto a quelli utilizzati nella stessa piazza o nella stessa strada, sempre che risultino conformi, a quelli previsti dal presente regolamento. In prossimità degli edifici vincolati, nelle piazze storiche e lungo gli assi storici, dovranno essere ricercate soluzioni unitarie quanto a tipologie, materiali e colori di coperture, arredi e fioriere.

7.5.2 Le strutture e tutti gli elementi dei dehors dovranno essere conformi e certificati secondo le disposizioni legislative in materia di sicurezza e incolumità pubblica e superamento delle barriere architettoniche.

Art. 8
Ambiti urbani omogenei

8.1 Al fine di consentire una corretta occupazione del suolo con le tipologie indicate nell'art. 3, sono individuati negli elaborati grafici allegati al presente regolamento (Tav. 1 e Tav. 2), i seguenti ambiti omogenei di inserimento:

- A Centro storico e centri storici frazionali come delimitati nelle planimetrie di P.R.G. comprese le aree prospicienti complessi ed edifici isolati di interesse storico-artistico e/o documentario, esterni al perimetro della zona omogenea A.
- Al "Corso G. Mazzini - Bellavista"
- B Viali, parchi e giardini esterni al perimetro delle zone A e Al.
- C Restante parte del territorio comunale.

8.2 Negli ambiti A e Al sono inoltre individuati i seguenti subambiti:

1. Principali piazze e assi storici.
2. Portici e gallerie.
3. Aree pubbliche vincolate ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.
4. Zone pedonali.

Art. 9
Elementi di arredo (tipologie, materiali e colori)

Sedute:

9.1 Nelle zone A e A1 potranno essere in metallo con finitura satinata e in legno. E' consentito l'uso della plastica nei casi di particolare qualità del design. E' vietato l'uso dell'acciaio lucido.

Tavoli

9.2 La tipologia e la cromia dei tavoli sarà in sincronia con il resto dell'arredo previsto e comunque, sottoposti al superiore giudizio dell'ufficio preposto. I piani potranno essere anche in materiale lapideo o in vetro.

9.3 I tavoli in legno saranno al naturale o tinteggiati in tonalità medio scure, escludendo ogni effetto rustico.

9.4 Nelle zone A e A1 per gli arredi (tavoli, sedie, ecc.) è ammesso un unico colore: il grigio nella gamma di tonalità scuro dal canna di fucile all'antracite.

9.5 Nelle zone B e C non ci sono limitazioni all'impiego di materiali e colori, a condizione che questi ultimi siano scelti in armonia con il contesto ambientale in cui si inseriscono.

Art. 10
Elementi di copertura (tipologie, materiali e colori)

Tipologie

10.1 Ombrelloni: di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti in serie o singolarmente. All'interno dello stesso intervento dovranno essere tutti della stessa tipologia e forma.

10.2 Tende a falda (a telo teso o pantalera): costituite da uno o più teli ritraibili fissati alla parete tramite rullo di avvolgimento, senza tamponamenti laterali e senza punti di appoggio al suolo. Saranno adottati criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture delle facciate; gli agganci saranno al di sopra delle aperture o delle loro cornici; non dovranno essere coperti o manomessi eventuali elementi decorativi della facciata. L'impiego delle tende a falda è ammesso su tutto il territorio urbano, tranne che all'interno dei percorsi porticati e delle gallerie e in prossimità degli edifici vincolati.

10.3 Tende a falda con montante: costituite da uno o più teli ritraibili fissati alla parete tramite rullo di avvolgimento, senza tamponamenti laterali e con montanti di appoggio al suolo. Anche in questo caso, saranno adottati criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture delle facciate; gli agganci saranno al di sopra delle aperture o delle loro cornici, non dovranno essere coperti o manomessi eventuali elementi decorativi della facciata.

L'impiego delle tende a falda con montante è ammesso su tutto il territorio urbano, tranne che nella zona A e Al ed all'interno dei percorsi porticati e delle gallerie.

10.3 *bis* PERGOTENDA – Opera installata su aree pertinenziali del fabbricato di riferimento, in aderenza a pareti esterne o libera da quattro lati. Non necessita di titolo abilitativo pur non essendo destinata a soddisfare esigenze precarie (*rif. Glossario dell'Edilizia*). È costituita da struttura leggera e smontabile la cui copertura retrattile, motorizzata o meno, e la chiusura perimetrale con pannelli vetrati o comunque trasparenti, anch'essi richiudibili a pacchetto, non la connotano come creazione di nuovo volume o superficie in ragione del fatto che il Consiglio di Stato non lo considera come uno spazio chiuso stabilmente configurato.
L'installazione di pergotenda è consentita su tutto il territorio di competenza, in aree private ad uso pubblico o comunali, fermo restando l'obbligo di acquisizione della specifica autorizzazione amministrativa in materia di occupazione di suolo pubblico.

10.4 Le coperture sotto descritte sono costituite dall'accostamento di teli aventi max cm. 50 di larghezza:

10.5 Copertura a doppia falda: si presenta con due soluzioni:

1) con struttura centrale di sostegno;
2) con montanti perimetrali ed eventuali chiusure sui timpani dei due lati minori.

L'impiego di coperture a doppia falda è consentito esclusivamente nelle zone C.

10.6 Coperture a capottina : si presenta con due soluzioni:

1) con struttura centrale di sostegno e volta semicilindrica aperta o chiusa in testata;
2) con montanti perimetrali e volta semicilindrica aperta o chiusa in testata.

Non sono ammesse realizzazioni con linea di colmo perpendicolare alle facciate degli edifici o all'asse viario, né sequenze di elementi modulari accostati sui lati maggiori. L'impiego di coperture a capottina con chiusura della testata, è consentito in tutto il territorio comunale, escluse le zone A ed Al.

10.7 Copertura a padiglione: si presenta, di massima, con due soluzioni:

1) con struttura in metallo e/o in legno, a piccoli moduli accostati di pianta quadrata e copertura a piramide;
2) a pianta centrale con struttura in metallo e/o in legno con copertura nervata e/o tesa.

L'impiego di coperture a padiglione è consentito in tutto il territorio comunale.

10.8 Copertura a vela: costituita da telo acrilico o analogo, con montanti di appoggio al suolo in legno o metallo.

Nel caso che la struttura risulti addossata ad una parete, il punto di aggancio deve essere previsto al di sopra delle aperture e qualora esistano, delle cornici delle stesse.

L'impiego di coperture a vela è consentito in tutto il territorio comunale.

10.9 Copertura a gazebo: con struttura in metallo e/o in legno, con chiusura in telo completamente trasparente.

L'impiego di coperture a gazebo è consentito in tutto il territorio comunale

10.10 Non è consentito l'abbassamento verticale del telo di tende e coperture al di sotto di mt. 2,20 dal piano di calpestio.

10.11 Non sono ammessi, a protezione dei dehors, tende, teli, graticci di delimitazione o altri oggetti e materiali non autorizzati.

Materiali e colori

Ombrelloni

10.12 Ambiti A e Al:

negli ambiti A e Al dovranno avere una solida struttura in legno naturale, con palo centrale o laterale. Il telo di copertura dovrà essere opaco in doppio cotone impermeabilizzato, in tinta unita preferibilmente di colore panna. Per ogni esercizio commerciale gli ombrelloni saranno tra loro uguali per dimensione, caratteristiche costruttive, colori e personalizzazioni.

10.13 Ambiti B e C:

Negli ambiti B e C dovranno avere una solida struttura in legno o metallo verniciato.

Il telo di copertura dovrà essere in tinta unita o rigato, con bande larghe di dimensione uguale o maggiore di cm. 10, in colori tradizionali, favorendo la gamma dei verdi e dei blu nelle aree in prossimità, anche visiva, del mare, e la gamma delle terre dall'avorio ai ruggine in prossimità, anche visiva, del paesaggio agrario.

Altre tipologie di coperture

10.14 Ambiti A e Al:

Negli ambiti A e Al i sostegni metallici dovranno essere verniciati preferibilmente in colore grigio grafite medio. I teli dovranno essere in tinta unita, con esclusione di tessuti lucidi o PVC e con

cromie scelte in sintonia con l'aspetto e il colore della facciata sulla quale la tenda è agganciata, nonché con quello degli edifici fronteggianti. In prossimità degli edifici vincolati sono consentiti solo teli in tinta unita di colore panna.

Ambiti B e C:

Negli ambiti B e C, per le coperture, non ci sono limitazioni all'impiego di materiali. Per quanto attiene i teli potranno essere in tinta unita o rigata o bicolore con bande di dimensione uguale o maggiore di cm.10, ricercando una armonia cromatica con gli edifici circostanti.

Art. 11
Fioriere

Tipologie

11.1 L'impiego di fioriere e di vasi ornamentali, con forma conica, cubica, parallelepipeda o cilindrica è ammesso in tutto il territorio comunale.

11.2 Nelle zone pedonali ricadenti negli ambiti A ed Al, non è consentito l'uso delle fioriere come elementi di delimitazione, ma esclusivamente come elementi di arredo, al fine di garantire una adeguata permeabilità dello spazio, con la collocazione, ad esempio, delle fioriere stesse agli angoli dell'area occupata dal dehors o ai lati degli accessi. Non sono inoltre consentiti modelli troppo elaborati e con dimensione superiore a 1 metro di lunghezza.

11.3 Le fioriere o i vasi posti a delimitazione di un dehors dovranno essere uguali tra di loro.

11.4 Nelle piazze e negli assi storici, nei portici e nelle gallerie, specificatamente individuati nella planimetria allegata, ricadenti negli ambiti A ed Al, le fioriere dovranno essere dello stesso tipo, adeguandosi eventualmente a quelle già installate nella stessa piazza o nella stessa strada.

11.5 Negli ambiti B le fioriere dovranno essere delle stesso tipo all'interno di ciascun parco e giardino individuato.

11.6 L'altezza massima delle fioriere non dovrà superare i 50 cm., tranne casi particolari che potranno essere concordati con l'Ufficio competente e l'altezza complessiva, compresa l'essenza a dimora, non dovrà superare i mt. 1,50.

Materiali e colori

11.7 Negli ambiti A e Al i materiali ammessi per le fioriere ed i vasi ornamentali sono i seguenti:

- Terracotta;
- Rame o ghisa al naturale;
- Legno trattato e tinto in tonalità medio scura, escludendo ogni effetto rustico.

11.8 Negli ambiti B e C i materiali ammessi per le fioriere ed i vasi ornamentali sono i seguenti:

- Terracotta;
- Rame o ghisa al naturale;
- Legno naturale o trattato e tinto in tonalità cromatiche in assonanza con l'ambiente circostante.

Negli ambiti A, Al, B e C non è consentito l'impiego di materiali plastici o di conglomerato cementizio tranne per forme e qualità stilisticamente di pregio e comunque da sottoporre alla superiore autorizzazione dell'Ufficio competente.

Norme generali

11.10 In generale il materiale per le fioriere dovrà essere scelto in accordo con le altre componenti del dehors e con l'ambiente circostante.

11.11 Le essenze arbustive da porre a dimora devono essere del tipo sempreverdi, (essenze consigliabili: lauro, pittosforo, viburno, aucuba, ilex acquifolium, lonicere). Non è consentito l'uso di piante artificiali o disidratate.

11.12 Non è ammesso l'impiego di piante provviste di spine nel fusto o nelle foglie o che siano piante velenose. La scelta dell' essenze dovrà essere riportata nella relazione di progetto.

11.13 Le piante devono essere resistenti agli agenti esterni, non devono essere ammalate , né infestate da parassiti e, comunque, mantenute in buono stato. Le fioriere devono essere mantenute in buone condizioni.

Art. 12
Pubblicità su elementi componenti i dehors

12.1 Sugli elementi e le strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, comunque non luminosi né illuminati.

Art. 13
Permessi autorizzazioni e modalità di presentazione della domanda

Il titolare di un pubblico esercizio che intenda collocare un dehors stagionale o continuativo su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) deve ottenere la preventiva autorizzazione, che viene rilasciata dal Settore Patrimonio.

13.1 La realizzazione dei dehors con i soli elementi di arredo (tavolini e sedie), senza pedana e/o copertura, o con sola copertura ad ombrellone, è soggetta a provvedimento autorizzativo per "dehors stagionale" per l'occupazione di suolo. Alla domanda deve essere allegata la documentazione di cui al successivo comma 3.

13.2 La realizzazione dei dehors mediante strutture prefabbricate con o senza elementi di copertura è soggetta a provvedimento autorizzativo per "dehors continuativo" per l'occupazione di suolo pubblico. Alla domanda deve essere allegata la documentazione di cui al successivo comma 4.

13.3 Nel caso della realizzazione di "dehors stagionali", la domanda in bollo, indirizzata al Comune di Catanzaro, deve contenere:

- generalità del richiedente;
- numero di codice fiscale o partita IVA del richiedente;
- ubicazione esatta del tratto di area che si chiede di occupare;
- ubicazione dell'esercizio di somministrazione per il quale viene richiesto il dehors;
- dati della relativa licenza di somministrazione concessa dal Comune;
- indicazione della durata dell'occupazione di suolo pubblico desiderata e relativa superficie.

La domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione del dehors.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) planimetria per la rappresentazione dello stato di fatto dell'area interessata con l'indicazione dell'area occupata dal dehors, con le relative dimensioni e la disposizione degli arredi (tavoli e sedute);

b) documentazione fotografica a colori del luogo dove il dehors deve essere collocato con inserimento dello stesso (è preferibile il supporto informatico);
c) documentazione che illustri le forme, i materiali ed i colori degli elementi di arredo prescelto;
d) nullaosta del proprietario o dell'amministratore qualora il dehors venga posto a meno di due metri dall'edificio o su area privata con servitù di passaggio, e dei titolari degli esercizi adiacenti se l'area per la quale si chiede l'occupazione sconfina nei tratti fronteggianti questi ultimi;
e) autocertificazione che attesti la disponibilità dei servizi igienici;
f) atto di impegno contenente le seguenti condizioni:
    1) impegno alla rimozione del dehors alla scadenza dell'autorizzazione;
    2) impegno alla rimozione qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo per motivi di pubblica utilità;
    3) impegno alla adeguata e costante pulizia degli spazi per tutta la durata dell'occupazione di suolo pubblico;
    4) impegno a non destinare il dehors ad usi diversi da quello per cui viene concesso (somministrazione).

13.3. II termine per la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, di cui sopra, è fissato in 30 giorni, trascorsi i quali l'istanza si intende accolta.

13.4 Nel caso della realizzazione di "dehors continuativi", la domanda in bollo indirizzata al Comune di Catanzaro deve contenere:

- generalità del richiedente;
- numero di codice fiscale o partita IVA del richiedente;
- ubicazione esatta dell'area che si chiede di occupare;
- ubicazione dell'esercizio di somministrazione per il quale viene richiesto il dehors;
- dati della relativa licenza di somministrazione concessa dal Comune;
- indicazione della durata dell'occupazione di suolo pubblico desiderata e relativa superficie.

La domanda deve essere presentata almeno 45 giorni prima di quello previsto per l'installazione del dehors.

Alla domanda devono essere allegati, in triplice copia, 4 se riguarda un'area verde, i seguenti documenti:

a) Progetto contenente:
    - planimetria in scala 1:100 per la rappresentazione dello stato di fatto dell'area interessata, con l'indicazione dell'area occupata dal dehors, mediante tratteggio o retino non coprente con le relative dimensioni;
    - pianta, sezione, prospetti in scala 1:50 e particolari in scala 1:10 idonei a rappresentare il manufatto in ogni sua parte ed estesi all'edificio fronteggiante; gli elaborati devono rispondere ai seguenti requisiti:
        1) la pianta deve riportare la disposizione degli arredi (tavoli e sedute, le eventuali delimitazioni e la proiezione dell'eventuale copertura);
        2) la sezione deve riportare le altezze del manufatto ed il profilo della

pavimentazione esistente;

3) i prospetti devono riportare il disegno di ogni lato del manufatto ed i riferimenti alla composizione di facciata dell'edificio adiacente;
4) i particolari devono illustrare gli elementi decorativi, i materiali, le rifiniture, i colori e le essenze arbustive;

b) relazione illustrativa contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni del presente regolamento;
c) documentazione fotografica a colori del luogo dove il dehors deve essere inserito, con inserimento dello stesso (è preferibile il supporto informatico);
d) campione del tessuto della eventuale copertura, fatta eccezione per gli ombrelloni in tessuto chiaro naturale;
e) documentazione a colori dell'arredo prescelto o copie di estratto di catalogo;
f) nullaosta del proprietario (o dell'amministratore) qualora la struttura venga posta a meno di due metri dall'edificio o su area privata con servitù di uso pubblico, e dei titolari degli esercizi adiacenti se l'area occupata sconfina nei tratti fronteggianti questi ultimi;
g) asseverazione in merito alla idoneità statica della struttura del dehors;
h) autocertificazione che attesti la disponibilità di servizi igienici;
i) atto d'impegno contenente le seguenti condizioni:
    1) impegno alla costante delimitazione dello spazio assegnato secondo le modalità previste nell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico;
    2) obbligo di adeguata e costante manutenzione dei manufatti e pulizia degli spazi per tutta la durata dell'occupazione del suolo pubblico;
    3) obbligo, nel caso di siepi con essenze arbustive a foglia caduca, di rimuovere i vasi durante il periodo invernale tra il 1° novembre ed il 1° Aprile;
    4) impegno alla rimozione dei manufatti e dell'occupazione entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'attività;
    5) impegno alla rimozione dei manufatti qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo per motivi di pubblica utilità;
    6) impegno di rimessa in pristino del suolo nello stato originario al termine dell'occupazione;
    7) impegno a non destinare il dehors ad usi diversi da quello per cui viene concesso (somministrazione).

Gli elaborati di cui alle lettere a), b) e g) del comma 4 del presente articolo devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione.

Le proposte progettuali dei dehors dovranno essere rispondenti, per grandi linee, ai modelli allegati al presente Regolamento. (All. A-B-C-D-E)

In caso di riproposizione di domanda ove il dehors sia quello già autorizzato precedentemente, l'autocertificazione, in allegato all'istanza, del titolare dell'esercizio di somministrazione, attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, esimerà il titolare stesso dal produrre la documentazione elencata, fatto salvo l'obbligo di presentare la documentazione fotografica (almeno due foto a colori del dehors realizzato.

13.4.1 II termine per la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico è fissato in 45 giorni, trascorsi i quali l'istanza si intende accolta

Art.14
Documentazione Fotografica

Entro 30 giorni dalla data di installazione del dehors nel caso di cui al comma 1 dell'art. 13 deve essere consegnata al Settore Patrimonio del Comune di Catanzaro, in duplice copia, la documentazione fotografica degli elementi installati.

Art. 15
Acquisizione pareri dei competenti uffici comunali

15.1 Nei casi previsti dall'art. 13 il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico mediante dehors è subordinato all'acquisizione dei pareri, di competenza dell'Amministrazione Comunale, previsti dalle normative vigenti in materia.

15.2 La concessione di occupazione di suolo pubblico per dehors "stagionale" è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare ed è soggetta a proroga. secondo le modalità riportate al successivo articolo.

15.3 La concessione di suolo pubblico per dehors "continuativo" si intende rilasciata per cinque anni, dalla data del rilascio della concessione stessa. Il titolare dell'esercizio a cui è annesso il dehors, entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, dovrà presentare una richiesta di proseguimento dell'occupazione del suolo, nella quale si attesti che permangono i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio della stessa concessione. La comunicazione deve contenere, altresì, l'autocertificazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato. In allegato dovrà essere presentata una documentazione fotografica non anteriore a 30 giorni e la documentazione comprovante il versamento dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors, riferiti all'anno precedente. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento di canoni o tributi. Dell'avvenuto rilascio della Concessione il Settore Patrimonio deve dare comunicazione al Settore Finanziario, al Settore Traffico, alla Polizia Municipale, all'Ufficio Verde pubblico in caso di aree verdi, al Settore Attività Economiche.

Art.16
Proroga dehors

16.1 L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con dehors può essere prorogata previa presentazione , almeno30 giorni antecedenti la scadenza originaria, di istanza in bollo. Alla richiesta di proroga dovrà essere allegata autocertificazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, fatti salvi i requisiti di cui al precedente punto 15.3.

Art. 17
Manutenzione dei dehors

17.1 I dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico - sanitario, di sicurezza e di decoro.

17.2 In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, diffida il concessionario al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'atto di concessione ed in caso di inadempienza revoca la concessione ed ordina la rimozione del dehors addebitando le spese all'esercente.

17.3 L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni, ma va in ogni caso preventivamente segnalata.

Art. 18
Revoca dell'autorizzazione

18.1 La concessione di occupazione di suolo pubblico per i dehors può essere revocata per le ragioni stabilite dal regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

18.2 La concessione può essere, altresì, revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

a) previa diffida, quando agli arredi siano apportate modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
b) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetici ;
c) quando l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo.

Art. 19
Sanzioni

19.1 Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste da Leggi e Regolamenti Comunali, saranno applicate le seguenti la sanzioni amministrative pecuniarie:

1) per una sola difformità di lieve entità € 100,00;
2) per più di una difformità di lieve entità € 250,00;
3) per difformità sostanziali che stravolgono la finalità del dehors € 500,00;

così come previsto dall'art. 5 del Regolamento del Comune di Catanzaro per la determinazione e applicazione di sanzioni amministrative approvato con D.C.C *n° 53 del* 01 ottobre 2004.

19.2 Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, gazebo ed altre strutture similari, senza la prescritta concessione o in misura eccedente la superficie consentita o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare del pubblico esercizio o della attività commerciale, le cui strutture sono funzionalmente connesse, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva entro 5 giorni dalla contestazione ovvero, nel caso di conformità alle disposizioni di cui al presente Regolamento, al pagamento delle sanzioni di cui al precedente comma, commisurate nella misura massima.

19.3 Salva l'applicazione della disciplina, contenuta nelle norme del presente titolo, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella Legge n°689/81 ed è assoggettata alle sue norme procedimentali.

19.4 Nel caso in cui una medesima violazione sia reiterata più volte nel corso dell'anno solare, il Comune, per le prime due violazioni irroga una sanzione pecuniaria, alla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, sospende l'utilizzazione del dehors per un periodo da un minimo di tre ad un massimo di venti giorni.

19.5 In ogni caso qualora l'intervento sia realizzato in modo difforme, o gli spazi siano destinati ad uso diverso da quello di dehors, fatte salve le sanzioni di legge, vige l'obbligo di rimessa in pristino dei manufatti secondo quanto assentito nel permesso di occupazione del suolo pubblico.

Art. 20
Misure ripristinatorie

20.1 L'organo accertatore deve intimare, sul verbale di contestazione, la rimozione delle strutture e dovrà trasmettere la corrispondente segnalazione al Settore Patrimonio del Comune di Catanzaro.

Nel caso in cui il trasgressore non provveda a quanto verbalizzato, l'Ufficio competente emetterà un atto di diffida per intimare la rimozione delle strutture abusivamente installate. Qualora il gestore dell'esercizio, entro il tempo fissato, non provveda al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività cui la struttura è annessa.

20.2 Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del corpo di Polizia Municipale.

Il materiale rimosso verrà conservato in locali o aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia.

Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca.

Art. 21
Aree da sottoporre a progetti di valorizzazione commerciale

21.1 L'Amministrazione comunale nell'obiettivo di migliorare la qualità della rete commerciale, predispone, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, progetti di valorizzazione commerciale nelle aree individuate nell'allegato elaborato grafico. In tali Progetti l'Amministrazione comunale determina per aree territoriali le prescrizioni tecniche per l'installazione dei dehors.

Per le concessioni relative a dehors ubicati nell'ambito delle aree disciplinate da Progetti di valorizzazione commerciale si applicano le prescrizioni previste da medesimi.

21.2 I titolari delle attività aventi sede nell'area di un Progetto approvato dovranno attenersi a quanto indicato nello stesso.

21.3 Le specifiche norme attuative dei predetti Progetti possono prevedere modifiche alle prescrizioni del presente Regolamento. Tali modifiche riguardano le caratteristiche degli elementi che compongono le tipologie di dehors, di cui al precedente art. 3.

Art. 22
Disposizioni di rinvio

22.1 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio ai vigenti Regolamenti comunali in materia di Polizia urbana, Sanità, occupazione suolo pubblico, Regolamento gestione del patrimonio immobiliare, Regolamento Tosap, Edilizio e al Codice della Strada, nonché al Piano di zonizzazione acustica.

Art 23
Pagamento del Canone

23.1 Il canone relativo all'occupazione con dehors annesso ad esercizio pubblico è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare gli elementi di cui all'art. 3, comma 1.

23.2 Le modalità e i termini del pagamento del canone sono riportati nel vigente Regolamento TOSAP.

23.3 In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa prevista dallo stesso regolamento TOSAP.

Art. 24
Disposizioni transitorie e finali

24.1 La struttura referente è il Settore Patrimonio;

24.2 II presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione da parte del C.C.

24.3 I titolari di concessioni rilasciate secondo i criteri previgenti dovranno adeguare le strutture secondo quanto previsto dal presente Regolamento entro il 31 Dicembre 2009.

24.4 Tutte le installazioni già presenti dovranno presentare, al momento della scadenza della concessione in atto, nuova domanda ai sensi del presente Regolamento.

24.5 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 285/1992, al vigente Regolamento TOSAP per l'occupazione di Suolo Pubblico, al Regolamento di Polizia Urbana ed al Regolamento per la Gestione immobiliare del Comune.

24.6 E' consentita la realizzazione di strutture amovibili e temporanee, a servizio dei pubblici servizi, anche su aree private purché in linea con i contenuti strutturali del presente Regolamento.

24.7 Per i Dehors continuativi è consentibile a protezione degli arredi e delle attrezzature contenenti all'interno la chiusura della fascia aperta.